

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 12.12.2025, il ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 252,00, corrispondente all'importo di operazioni disconosciute eseguite fraudolentemente.

Parte ricorrente riferisce che:

- in data 13/11/2025, alle ore 15:13, dopo aver pubblicato un annuncio su una piattaforma di compravendita, veniva contatto sulla relativa app da una sedicente acquirente, che manifestava interesse per l'acquisto;
- il giorno seguente, dopo aver concordato telefonicamente la vendita per l'importo di euro 450,00, veniva invitato dalla truffatrice a recarsi presso uno sportello ATM e veniva istruito su come ricevere un accredito iniziale di euro 250,00 sulla propria carta di debito;
- seguendo tali indicazioni, il ricorrente inseriva il proprio strumento di pagamento presso lo sportello ATM e disponeva, in realtà, una ricarica di euro 250,00 in favore della medesima;
- accortosi del raggio e negando alla sedicente acquirente di effettuare una seconda operazione di ricarica, decideva di presentare denuncia ai Carabinieri;
- l'operazione è stata effettuata senza la propria consapevolezza e volontà, in quanto frutto di un raggio di terzi;

-l'intermediario non ha fornito adeguata prova dell'autenticazione dell'operazione né della colpa grave del ricorrente.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che:

-il pagamento contestato deve qualificarsi come operazione personalmente autorizzata ed effettuata nel pieno rispetto della SCA;

-lo stesso ricorrente, in più sedi, ha dichiarato di aver disposto ed autorizzato lui stesso l'operazione contestata, seppur dietro raggirio di terzi;

-la legittimità dell'addebito si evince dal fatto che esso è stato effettuato dallo stesso ricorrente presso un ATM, con l'inserimento della propria carta, digitando il relativo codice segreto e in assenza di alcuna anomalia;

-la truffa verificatasi è esclusivamente ascrivibile alla condotta gravemente colposa del ricorrente, il quale ha dato seguito alle indicazioni fornite telefonicamente da una sconosciuta senza alcuna verifica e disattendendo i consigli di sicurezza che l'intermediario e la piattaforma di vendita forniscono ai propri utenti;

-come contrattualmente previsto, l'uso di una carta di debito è limitato a pagamenti e prelievi; pertanto, la stessa non può ricevere accrediti;

-la frode si è consumata al di fuori del perimetro di competenza e di controllo della convenuta, la quale si è limitata a dare correttamente seguito all'ordine di pagamento disposto dal ricorrente;

-non sussiste alcun nesso causale tra il danno subito dal ricorrente e la condotta della resistente.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Parte ricorrente, in sede di repliche, nel contestare quanto eccepito dall'intermediario nelle sue difese, afferma che:

-nel caso di specie, il ricorrente ha agito nella convinzione di ricevere un accredito; pertanto, non è possibile qualificare l'operazione come valida ed effettuata consapevolmente;

-l'operazione è avvenuta in assenza di utilizzo di OTP e senza alcun presidio idoneo a garantire che il ricorrente fosse consapevole della natura dispositiva dell'atto;

-i consigli di sicurezza menzionati dall'intermediario nelle sue difese devono ritenersi irrilevanti ai fini della controversia in oggetto, poiché non fanno parte del contratto di servizi di pagamento e non hanno valore normativo;

-la mera esecuzione dell'operazione non integra di per sé colpa grave nella condotta del ricorrente.

Parte resistente, in sede di controrepliche, oltre a ribadire e a riportarsi a quanto già dichiarato nelle ctd., precisa che:

-il ricorrente avrebbe potuto avere accortezza di cosa stava disponendo ed autorizzando se solo avesse letto con un minimo di attenzione le opzioni inserite sotto dettatura, invece di seguire le istruzioni del truffatore.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede la restituzione della somma corrispondente all'importo di operazioni disconosciute eseguite fraudolentemente.

Con il presente ricorso, parte ricorrente contesta l'esecuzione fraudolenta di un'operazione di ricarica presso uno sportello ATM tramite carta di debito, eseguita in data 14/11/25 alle ore 17:51, per un importo pari ad euro 250,00 (esclusi euro 2,00 di commissioni).

Da quanto riferito da parte istante in sede di denuncia, emerge che:

-in data 13/11/2025, alle ore 15:13, dopo aver pubblicato un annuncio su una piattaforma di compravendita, veniva contatto sulla relativa app da una sedicente acquirente, che manifestava interesse per l'acquisto;

-il giorno seguente, dopo aver concordato telefonicamente la vendita per l'importo di euro 450,00, veniva invitato dalla truffatrice a recarsi presso uno sportello ATM e veniva istruito su come ricevere un accredito iniziale di euro 250,00 sulla propria carta di debito;

-seguendo tali indicazioni, il ricorrente inseriva il proprio strumento di pagamento presso lo sportello ATM e disponeva, in realtà, una ricarica di euro 250,00 in favore della medesima;

-accortosi del raggirio e negando alla sedicente acquirente di effettuare una seconda operazione di ricarica, decideva di presentare denuncia ai Carabinieri.

Dall'esposizione dei fatti, è possibile dunque concludere che l'operazione contestata, sebbene per via del raggirio operato dai malfattori, sia stata eseguita personalmente da parte ricorrente.

Pertanto, risulterebbe essere inapplicabile la disciplina di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II).

Si fa difatti presente che in casi simili, in modo assorbente, i Collegi territoriali hanno statuito che le operazioni effettuate dal cliente, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggirio subito dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate.

Più nello specifico, secondo orientamento uniforme dei Collegi territoriali, se il concorso causale dell'utente in fase dispositiva e/o autorizzativa è parziale (ad es. con l'inserimento di uno dei fattori di autenticazione), la transazione non deve intendersi, per ciò solo, autorizzata, poiché la normativa speciale (PSD2 e disposizioni di recepimento), prescindendo dalla nozione civilistica di "consenso", dispone che quest'ultimo dev'essere prestato nella forma convenuta tra il pagatore stesso e il PSP.

I Collegi hanno invece ritenuto che, quando l'operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), deve considerarsi autorizzata e non è quindi soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione (ad esempio, le c.d. operazioni "sotto dettatura").

Sul punto, si riporta, ex pluris, la decisione del Collegio di Palermo, n. 2787/24 del 04/03/2024: "Nella fattispecie, sulla base della documentazione agli atti, e in particolare delle dichiarazioni confessorie rilasciate dal ricorrente, risulta che lo stesso - seguendo le istruzioni di un truffatore - ha personalmente effettuato l'operazione di trasferimento di denaro oggetto di contestazione, prestando il suo consenso all'esecuzione della stessa, che è pertanto avvenuta mediante corretta autenticazione. Trattasi, pertanto, di operazione che non rientra tra le c.d. transazioni non autorizzate (cfr., ABF Palermo, n. 10042/2020; ABF Roma, n. 4685/2021, ABF Milano, n. 13553/2021), regolate dalle disposizioni normative sopra richiamate ed invocate dal ricorrente, il quale ha personalmente effettuato l'operazione contestata. 3. Ciò determina il rigetto del ricorso".

PER QUESTI MOTIVI.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE